

Proc. 2/19 R. conc.

Crav. 1266/19



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CHIETI

(Art. 163 l.fall.)

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. Guido Campi

Presidente

dott. Nicola Valletta

Giudice delegato

dott. Francesco Turco

Giudice

nella procedura di concordato preventivo a carico della società [redacted]

[redacted], con sede legale in [redacted]

(CH), località [redacted] zona industriale s.n.c., [redacted]

all'esito della camera di consiglio del giorno 2/12/'19 ha emesso il seguente

DECRETO

Richiama e trascrive anzitutto il collegio il proprio decreto depositato in data 10/9/'19.

"...omiss

is...visto il ricorso, depositato in data 6/2/'19, con cui la società [redacted]

[redacted] ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6,

l.fall., riservandosi di presentare, entro un assegnando termine, una proposta

definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai

commi 2 e 3 di tale norma;

visto il

provvedimento del Tribunale, depositato in data 19/2/'19, con il quale è stato

concesso termine sino al 12/6/'19 per la presentazione della proposta e del

piano, termine che, atteso il parziale versamento del fondo spese previsto, è

stato dapprima abbreviato al 10/5/'19, con provvedimento in data 11/4/'19,

poi, successivamente al versamento integrale del fondo spese su istanza della

Firmato Da: GUIDO CAMPOLI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1232ena24b81c58e5e0223e19219f6 - Firmato Da: VALLETTA NICOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 189ee



società debitrice, prorogato al 10/6/'19 con decreto del 7/5/'19;

rilevato

che la società ricorrente, in data 10/6/'19, ha provveduto al deposito della proposta e del piano, nonché della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.fall., entro il termine assegnato;

rilevato

che la parte ricorrente ha adempiuto agli obblighi informativi periodici disposti ai sensi e per gli effetti del comma 8 cit.art., con decreto in data 19/2/'19;

rilevato

che la proposta ed il piano risultano ammissibili con riguardo alla legittimazione dell'organo proponente, alla compiuta produzione della documentazione richiesta all'art. 161 l.fall.; al piano è allegata la relazione resa dal dott. Giuliano Pitone, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, recante l'attestazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., nonché l'attestazione di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. b), l.fall.; è, altresì, allegata la relazione giurata resa dal dott. Amedeo Di Pretoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, comma 2, l.fall.;

rilevato

che il piano prospettato al ceto creditorio, qualificato dalla stessa società ricorrente in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis l.fall., è stato articolato in una fase di continuità dell'attività produttiva, ed in una fase liquidatoria dei beni non più funzionali all'esercizio dell'impresa. Dalla relazione resa dai commissari giudiziali in osservanza del provvedimento collegiale del 25/6/'19, emerge che la proposta prevede risorse rivenienti dalla fase di continuità aziendale pari ad euro 732.000,00, ricavi conseguiti dalla fase liquidatoria, stimati in euro 940.081,00, oltre l'apporto di finanza esterna per euro 150.000,00; così, complessivamente le risorse a disposizione del ceto creditorio assommano ad euro 1.822.081,00;

ritenuto

che il Collegio ha il potere/dovere di qualificare la domanda non essendo, di certo, vincolato a quanto dedotto dalla società debitrice; se è vero che il Collegio non può in alcuna fase del procedimento modificare d'ufficio il piano e la proposta concordataria, avendo, tuttavia, la facoltà di sollecitare gli estensori della stessa ad apportare modifiche o integrazioni ex art. 162 l.fall., è altrettanto vero che compete al Collegio la qualificazione giuridica della domanda e, pertanto, del piano e della proposta concordataria;

ritenuto,

che il piano e la proposta depositati dalla società debitrice configurano un'ipotesi di concordato misto, laddove accanto ad elementi di continuità aziendale vi è una componente liquidatoria; il Collegio, come la giurisprudenza maggioritaria (in tal senso: Tribunale di Firenze - 2/11/'16; Tribunale di Monza - 26/7/'16; Tribunale di Roma - 24/3/'15), ritiene in tali casi che il concordato non possa definirsi sic et simpliciter in continuità aziendale ex art. 186 bis solo in forza del tenore letterale della norma, ma sia necessario determinare in che misura l'una o l'altra componente riescano a soddisfare le pretese creditorie applicando il criterio della prevalenza in termini quantitativi, cioè valutando se il maggior ricavo, destinato alla soddisfazione del ceto creditorio, deriva dalla continuazione dell'attività aziendale o dalla vendita dei beni non funzionali; la scelta di un simile criterio è certamente coerente con l'esigenza di garantire una maggiore protezione ai creditori; dalla qualificazione del concordato come liquidatorio consegue l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 160, comma 4, l.fall., come novellato dal d.l. 83/'15, il quale prevede la soddisfazione dei creditori chirografari in misura pari almeno al 20% escludendo espressamente l'ipotesi di concordato in continuità; anche il legislatore della riforma, al nuovo art. 6, comma 1, lett. i), n. 2 e 3 l. 155/'17 stabilisce che la disciplina del concordato in continuità "si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a



seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale...” condividendo, pertanto, il criterio della prevalenza scelto dal collegio;

rilevato

che il piano depositato dalla società debitrice stima un attivo di euro 1.822.081,00 , rispetto al quale concorre solo per il 40,17% il ricavato della continuità aziendale, non vi è dubbio essere prevalente la componente liquidatoria;

ritenuto,

pertanto, che il concordato proposto debba essere qualificato come liquidatorio e che trovi applicazione il disposto dell'art. 160, comma 4, l.fall., come novellato dal d.l. 83/'15, il quale prevede la soddisfazione dei creditori chirografari in misura pari almeno al 20%;

rilevato che dal piano allegato alla proposta concordataria si evince come siano attribuite alle diverse classi di creditori chirografari percentuali di soddisfacimento inferiori alla soglia del 20% prevista al comma 4 dell'art. 160 l.fall. (13,68% alla classe 1; 13,11% alla classe 2; 8,51% alla classe 3; 5,83% alla classe 4; 3,00% alla classe 5);

rilevato,

peraltro, che, come anche relazionato dai commissari giudiziali nella nota del 25/6/'19, le informazioni circa il fabbisogno finanziario necessario a sostenere la prosecuzione dell'attività aziendale sono carenti e, in ogni caso, non consentono ai creditori di esprimere un giudizio consapevole sulla convenienza della proposta e del piano, nonché sulla circostanza che la prosecuzione stessa dell'attività produttiva sia funzionale al miglior soddisfacimento del ceto creditorio;

visto l'art. 162, comma

2, l.fall.;

critério volto a privilegiare la causa concreta del negozio proposto, intesa come assetto degli interessi economico-patrimoniali di tutte le parti, qui a rinvenirsi nella proposta di assicurare il miglior soddisfacimento possibile dei creditori per il tramite della continuità di impresa, funzionale anche alla dinamica normativa di cui alla disciplina della crisi di impresa, come noto volta a favorire la continuità di impresa rispetto alla dispersione dei valori aziendali, anche (ma non solo) per la tutela dei livelli occupazionali.

In tale rinnovato contesto interpretativo:

- visti gli artt. 160, 161 e 163 l.fall.;
- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo su proposta della società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] Martino, sulla [REDACTED], [REDACTED], z [REDACTED] [REDACTED];
- delega alla procedura il dott. Nicola Valletta;
- conferma all'incarico di commissario giudiziale l'avv. Duilio Manella e nomina come ulteriore commissario il dott. Guido Berardi;
- ordina la convocazione dei creditori innanzi al Giudice delegato per l'udienza del 19/2/'20 ore 10.30' e dispone che il seguente decreto sia comunicato ai creditori entro dieci giorni dai commissari giudiziali;
- stabilisce che il ricorrente, entro il termine di giorni quindici decorrente dalla pubblicazione del presente decreto, ad integrazione di quanto già versato in osservanza del decreto ex art. 161 l.fall., depositi la somma di euro 50.000,00; le somme così complessivamente versate dovrebbero così assicurare il pagamento delle spese di procedura nella misura di circa il 25% del loro ammontare, come stimate nel piano; il deposito dovrà effettuarsi mediante bonifico sul c/c bancario già acceso dai commissari per il versamento della somma stabilita nel decreto ex art. 161 l.fall.;
- ordina al ricorrente di consegnare ai commissari giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali

CONVOCA

la società ricorrente all'udienza del giorno 8/10/'19 ore 12.00' per essere sentita in camera di consiglio.....omissis....".

In esito a detta convocazione, la società istante ha depositato in udienza integrazione al piano, poi discussa in ulteriore udienza collegiale del 12/11/'19.

Essa si concreta: in apporto di ulteriore finanza esterna di € 100.000,00 (il totale della finanza esterna ammonta così ad € 250.000,00); in riduzione (da 11 mesi) a due mesi del termine per l'apporto della suddetta finanza esterna; in indicazione di manifestazioni di interesse per acquisto di beni mobili da liquidare; in previsione di incassi (specificati) di crediti in esito a conseguimento del DURC.

Ciò comporterebbe: soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili, ipotecari e privilegiati in categorie [redacted], professionisti e artigiani, il pagamento dei [redacted] di ulteriori [redacted] ex art. 162 n. 1 fall.; il soddisfacimento dei creditori chirografari nella parte [redacted] e alle percentuali indicate, tutte inferiori al 20%.

E' quindi evidente che nuovamente si pone il problema della qualificazione giuridica del presente piano, laddove -pacifica essendo la natura mista- l'esito in termini di ammissibilità è diverso a seconda della esegesi ritenuta.

Questo collegio si è nel passato espresso nel senso che perché un concordato possa definirsi in continuità aziendale ex art. 186 bis sia necessario determinare in che misura l'una o l'altra componente (liquidatoria e non) riescano a soddisfare le pretese creditorie, ed ha applicato il criterio della prevalenza in termini quantitativi, cioè valutando se il maggior ricavo, destinato alla soddisfazione del ceto creditorio, deriva dalla continuazione dell'attività aziendale o dalla vendita dei beni non funzionali.

Osserva però il tribunale -in mutamento del precedente orientamento e in linea con la chiave operativa della riforma della crisi di impresa già approvata e di prossima vigenza- che la disciplina applicabile possa stabilirsi sulla base di un



obbligatorie;

- dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall. e che i commissari giudiziari notificchino, a norma degli artt. 88 e 166 l.fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione su pubblici registri.

Così deciso in Chieti alla camera di consiglio del 2/12/'19

Il Giudice delegato

(dott. Nicola Valletta)

Il Presidente

(dott. Guido Campi)

